

Atto di transazione

tra

il **CONSORZIO STABILE ENERGOS** (p.iva 11569400010), con sede legale in Biella (BI), alla Via della Repubblica n. 56, in persona del legale rappresentante p.t. Andrea La Pastina nato a Napoli (NA) il 14/05/1976, c.f. LPSNDR76E14F839C, rappresentato e difeso dall' Avv. Antonio MELUCCI, C.F. MLCNTN77H11H703R

- attore -

e

il **COMUNE DI CREMONA** (c.f. e p.iva 00297960197), in persona del Dirigente...../ Sindaco legale e rapp.te p.t., con sede in Cremona, alla Piazza del Comune, 8, all'uopo espressamente autorizzato in virtù di Delibera di G.M. n. rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico CISTRANI, c.f. CSTNCG69D07D1500, dell'Avvocatura Comunale;

- convenuto -

e

CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY (EUROPE) LTD (P.IVA: 97685410157), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in Gibilterra UK, Suite 3A, Centre Plaza, 2 Horse Barrack Lane, Main Street, elettivamente domiciliata in 26013 Crema CR, via Verdelli n. 2/A, presso l'Avv. Elena Maria Luisa Bossi del Foro di Crema (C.F.: BSSLMR76C65D142F, indirizzo di posta elettronica certificata elenamarialisa.bossi@crema.pecavvocati.it) che la rappresenta e difende, in via disgiunta, con l'Avv. Lorenzo Scofone del Foro di Genova (C.F.: SCFLNZ83E30D969N, indirizzo di posta elettronica certificata lorenzo.scofone@ordineavvgenova.it e numero telefax 010 8391536) in forza di procura speciale contenuta nel presente atto

- Convenuto – terzo chiamato -

tutte denominate congiuntamente Parti;

PREMESSO CHE

- a) il Comune di Cremona, con determina dirigenziale n. 5 del 10.1.2020, ha aggiudicato in via definitiva al Consorzio Stabile Energos l'appalto relativo al "*Bando per la riqualificazione delle periferie di cui al DPCM del 25 maggio 2016 – progetto per la riqualificazione urbana e*

la sicurezza delle periferie frazione San Felice: un nuovo sistema di servizi pubblici – Adeguamento e riqualificazione palestra esistente”;

- b) il contratto di appalto è stato stipulato in data 29.04.2020, prot. n. 26675/2020, per un importo totale di € 1.070.657,11, oltre Iva al 10%;
- c) la consegna dei lavori è stata effettuata in data 03.06.2020, con termine di ultimazione fissato in giorni 275;
- d) l'importo, a seguito dell'adozione di perizia di variante, è asceso di € 46.795,12;
- e) i lavori sono stati affidati alla società consorziata, individuata sin dalla gara, Elite Ecobuilding srl;
- f) il Comune di Cremona ha corrisposto al Consorzio l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale per € 214.131,42, al netto dell'iva al 10%;
- g) il Consorzio ha versato all'impresa consorziata esecutrice designata dei lavori Elite Ecobuilding S.p.A. (già Elite Ecobuilding s.r.l.) l'importo di € 211.670,40;
- h) nel corso dell'appalto, però, il Consorzio Energos ha contestato alla Elite Ecobuilding S.p.A. la condotta gravemente negligente e, per il ritardo accumulato nell'esecuzione dei lavori, provvedeva all'estromissione della stessa dal Consorzio richiedendo, di conseguenza, la restituzione dell'anticipazione versatale;
- i) di tanto il Comune di Cremona è stato formalmente informato e lo stesso ha ritenuto il ritardo e i danni occorsi agli immobili oggetto dei lavori esclusivamente imputabili alla consorziata esecutrice Elite Ecobuilding S.p.A. (già Elite Ecobuilding s.r.l.) unica esclusiva responsabile che ha determinato e portato il Comune di Cremona ad adottare la risoluzione in danno nei confronti del Consorzio Stabile Energos;
- j) il Consorzio, pertanto, ha provveduto a sostituire la società esecutrice con la D'Angelo Group srl prima e con la ditta subappaltatrice Imperial Building s.r.l. dopo, e ad inoltrare un nuovo cronoprogramma;
- k) nonostante gli sforzi del Consorzio Stabile Energos nel recuperare il notevole ritardo accumulato ingiustificatamente dalla consorziata esecutrice Elite Ecobuilding S.p.A. (già Elite Ecobuilding s.r.l.) il Comune di Cremona ha avviato con determina del 12.01.2024 il procedimento di risoluzione ex art 108, comma 4 d.lgs 50/2016;

- l) con determina dirigenziale - Settore Programmazione Progettazione Esecuzione Manutenzione - del 18.4.24 n. 612/2024, il Comune di Cremona ha adottato la risoluzione in danno dell'appaltatore;
- m) con atto di citazione notificato in data 03.06.2024, iscritto al numero R.G. 1016/2024 innanzi al Tribunale di Cremona, il Consorzio Stabile Energos ha impugnato la determina di risoluzione del contratto di appalto in danno dello stesso e ha chiesto all'adito Tribunale di accertare e dichiarare l'infondatezza e l'illegittimità della risoluzione di diritto di cui alla determina del Comune di Cremona n. 662/2024 del 18.4.2024, accertare l'inadempimento contrattuale del Comune di Cremona, e di conseguenza ha chiesto la condanna del Comune di Cremona al pagamento degli importi di cui alle causali in atti;
- n) il Comune di Cremona si è costituito in giudizio aversando la domanda proposta dal Consorzio Stabile Energos; spiegava domanda riconvenzionale nei confronti del Consorzio Stabile Energos per danni riconducibili all'esclusivo operato della consorziata esecutrice Elite Ecobuilding S.p.A. (danni al pavimento della palestra e costi nuovo appalto) e chiedeva autorizzarsi la chiamata del terzo CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY (EUROPE) LTD con conseguente riconvenzionale per l'escussione delle polizze sottoscritte;
- o) si costituiva il terzo chiamato CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY (EUROPE) LTD, con l'avv. Lorenzo Scofone, la quale svolgeva domanda riconvenzionale nei confronti del Consorzio Stabile Energos nell'eventualità della condanna della compagnia al pagamento dell'escussione delle polizze; chiamava in garanzia il terzo Elite Ecobuilding S.p.A. in solido con il Consorzio Stabile Energos;
- p) quale conseguenza della domanda riconvenzionale svolta dal Comune di Cremona nei confronti del Consorzio Stabile Energos, lo stesso provvedeva a spiegare nelle proprie memorie n. 1 (primo atto utile) domanda riconvenzionale nei confronti del terzo citato in giudizio della società Elite Ecobuilding S.p.A. al fine di accertare l'esclusiva responsabilità di quest'ultima rispetto al grave inadempimento del contratto di appalto in essere con il Comune di Cremona;
- q) la società Elite Ecobuilding S.p.A., pur notificata la memoria n. 1 con domanda riconvenzionale, non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace;
- r) depositate le memorie integrative, all'udienza del 11.11.2025 Il Giudice Daniele Moro ha invitato le Parti a trovare un accordo bonario;

- s) stante la responsabilità dell'intervenuta risoluzione in capo alla consorziata Elite Ecobuilding S.p.a. il Consorzio Stabile Energos al fine di non concorrere nell'aggravamento del danno, evitare l'escussione della polizza con conseguenziale peggioramento del rating aziendale in ambito assicurativo ed evitare l'alea del rischio del giudizio si è prodigato di trovare una soluzione transattiva giungendo a definire la vicenda per una minor somma rispetto a quella richiesta dalla S.A. ma nel contempo ha dovuto rinunciare alle domande di pagamento richieste a diverso titolo;
- t) medio tempore, nelle more del giudizio di impugnazione della risoluzione contrattuale da parte del Consorzio Stabile Energos era stato incardinato giudizio cautelare ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. 1342/2024 Tribunale di Cremona e successivo reclamo iscritto al n. 1586/2024, i quali rispettivamente hanno visto soccombenti, in solido tra loro, il Consorzio Stabile Energos e la compagnia CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY (EUROPE) LTD per i seguenti importo:
- RGN 1342/2024 condanna alla rifusione del 50% delle spese di lite in favore di Comune di Cremona, per euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
 - RGN 1586/2024 condanna al pagamento, in favore del Comune di Cremona delle spese di lite, che liquida in € 5.000,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge e oltre al rimborso spese vive

Tutto ciò premesso, le Parti intendono risolvere, come di fatto risolvono transattivamente e consensualmente, le vicende che le coinvolgono, ai seguenti patti e condizioni

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente transazione e ne costituiscono patto.

Articolo 2

Le Parti intendono risolvere consensualmente il contratto di appalto sottoscritto *inter partes* in data 29.04.2020 e transigere ogni vertenza intercorrente tra le stesse, ed il giudizio *inter partes* in corso - a soli fini conciliativi e senza che ciò costituisca riconoscimento dell'avversa pretesa - pendente innanzi al Tribunale di Cremona, iscritto al numero di R.G. n. 1016/2024, mediante il pagamento da parte del Consorzio Stabile Energos, in favore del Comune di Cremona, della somma omnicomprensiva di € 70.000,00 (euro settantamila/00) da corrispondere entro **30**

(trenta) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente atto transattivo - oltre al pagamento di € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge di cui al Decreto di rigetto n. cronol. 624/2025 del 11/02/2025 Tribunale di Cremona, RG n. 1586/2024 Repert. n. 153/2025 del 11/02/2025, con bonifico all'iban _____ Banca di _____ filiale di _____ intestato al Comune di Cremona.

Quanto al giudizio iscritto al n. R.G. 1342/2024 Tribunale di Cremona, per espresso accordo tra le Parti, il Comune di Cremona dichiara di rinunciare – come di fatto con la presente sottoscrizione rinuncia – al pagamento di tutto quanto statuito dal Giudice del ricorso ex art. 700 c.p.c. nel Verbale di prima udienza n. cronol. 2239/2024 del 10/09/2024 RG n. 1342/2024 Repert. n. 705/2024 del 18/09/2024 Tribunale di Cremona, dichiarando di non aver nulla a pretendere, per qualsiasi ragione, titolo e/o causa in relazione a tale giudizio da parte del Consorzio Stabile Energos e della compagnia Casualty & General Insurance Company (Europe) Ltd., rilasciando all'uopo ampia quietanza liberatoria.

Articolo 3

Ad avvenuto pagamento della predetta somma di € 70.000,00 e della somma di € 5.000,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge di cui al Decreto di rigetto n. cronol. 624/2025 del 11/02/2025 Tribunale di Cremona, il Comune di Cremona procederà in via automatica e senza indugio, e comunque nel termine di **giorni 30 (trenta)** allo svincolo della polizza fideiussoria n. EBAN20001366, emessa in data 29 giugno 2020 e n. EBAN20000645, emessa in data 22 aprile 2020 dalla compagnia Casualty & General Insurance Company (Europe) Ltd. e, comunque, di ogni altra polizza accesa dal Consorzio Stabile Energos in dipendenza dell'appalto in questione in favore del Comune di Cremona.

Articolo 4

Ad avvenuto saldo dell'importo come sopra indicato, il Comune di Cremona, nel termine **di giorni 30 (trenta)** procederà all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione delle opere eseguite.

Articolo 5

Ad avvenuto saldo degli importi come sopra indicati, il Comune di Cremona, nel termine **di giorni 30 (trenta)** si obbliga a revocare la determina di risoluzione n. 612/2024 del 18.04.24 e ad adottare una determina di risoluzione consensuale tra le Parti, comunicandola conseguenzialmente all'ANAC nel successivo termine di giorni 15 (quindici).

Articolo 6

Per effetto dell'accordo le Parti, con la sottoscrizione della presente transazione, dichiarano di nulla avere a pretendere reciprocamente per i fatti di causa e, pertanto, rinunciano alle relative pretese e restanti voci di danno rispettivamente richieste in giudizio sia dal Consorzio Stabile Energos che dal Comune di Cremona, così come rinunciano a tutti gli interessi maturati e alla rivalutazione monetaria. Il Consorzio Energos ferma ed impregiudicata la più ampia liberatoria nei confronti del Comune di Cremona, si riserva ogni e più ampia azione nei confronti della consorziata Elite Ecobuilding per l'intervenuta risoluzione contrattuale e le rinunce alle domande di risarcimento e di pagamento proposte nel presente giudizio.

Articolo 7

Le Parti, pertanto, ad avvenuta sottoscrizione della transazione e solo con l'esatto e tempestivo adempimento di tutti obblighi reciprocamente assunti, dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra, rilasciando all'uopo ampia quietanza liberatoria, obbligandosi ad abbandonare il giudizio pendente per inattività, ai sensi dell'art. 309 c.p.c. con compensazione integrale delle spese e compensi di causa.

Articolo 8

I difensori delle Parti, in riferimento all'attività professionale prestata in favore dei rispettivi assistiti e in relazione al procedimento incardinato dinanzi al Tribunale di Cremona R.G. n. 1016/2024 rinunciano espressamente al beneficio della solidarietà professionale, ex art. 13 della Legge 247/2012, in ordine al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese.

Articolo 9

Le spese per l'eventuale imposta di registro del presente atto sono a carico del Consorzio Stabile Energos e del Comune di Cremona in parti uguali.

La presente transazione è composta da 7 (sette) pagine.

Cremona, li

Consorzio Stabile Energos

Il legale rapp.te p.t.

Andrea La Pastina

Comune di Cremona

Il Sindaco p.t./ Il Dirigente

.....

CASUALTY & GENERAL INSURANCE
COMPANY (EUROPE) LTD
Il legale rapp.te p.t. _____

Anche per rinuncia espressa al beneficio della solidarietà professionale, ex art. 13 della Legge
247/2012

Avv. Antonio Melucci

Avv. Enrico Cistriani

Avv. Elena Maria Luisa Bossi

Avv. Lorenzo Scofone